

Soggetti Ires. In linea generale non sono ricomprese le donazioni in natura

L'ente non profit detta il premio per le imprese

Gabriele Sepio

■ Anche per i soggetti passivi Ires il Tuir prevede molteplici agevolazioni per le erogazioni liberali destinate al non profit.

Le agevolazioni sono distinte per tipologia di enti beneficiari e recano diversi meccanismi di calcolo degli incentivi che spesso richiedono ai contribuenti un lavoro di comparazione al fine di individuare l'agevolazione più conveniente sotto il profilo fiscale.

A parte casi sporadici (come l'articolo 14 del Dl 35/2005), la maggior parte delle misure precedenti alla riforma del Terzo settore sono limitate alle erogazioni liberali in denaro. Per le imprese, l'articolo 100 del Tuir contempla diverse ipotesi di deducibilità dal reddito

delle erogazioni effettuate a particolari tipologie di enti e istituzioni.

Tralasciando quelle dedicate al settore della cultura e dello spettacolo, nel prosieguo si individueranno le misure principali che possono coinvolgere gli enti non profit.

Le erogazioni rivolte a persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto, ricerca scientifica sono deducibili ai fini Ires per un importo complessivamente non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato (articolo 100, comma 2, lettera a).

Un'alternativa più conveniente per i contribuenti che vogliono sovvenzionare la realizzazione di

programmi di ricerca scientifica, ma in ambito sanitario, è quella della lettera o) dell'articolo 100.

È riconosciuta la deducibilità delle erogazioni effettuate a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute, autorizzate dal ministro della Salute con apposito decreto, che individua annualmente i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni. La norma in questo caso non fissa un limite di importo, spettando al decreto indicare l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore. In aggiunta, sempre per la ricerca scientifica, una deducibilità senza limiti di spesa è consentita dall'articolo 1,

comma 353, legge 266/05, per i fondi trasferiti a favore di Università, fondazioni universitarie, enti di ricerca pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal ministero dell'Istruzione.

Per gli enti che si occupano di attività umanitarie/religiose all'estero, la lettera h dell'articolo 100, comma 2 accorda alle imprese donanti una deduzione per un ammontare non superiore a 30mila euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato in relazione alle sole erogazioni in denaro ed indirizzate ad iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti indi-

viduati con apposito Dpcm in Paesi non appartenenti all'Ocse. Medesima agevolazione anche per le donazioni, sempre in natura, rivolte alle Onlus, anche se in tal caso per l'impresa donante sarebbe più conveniente la deduzione introdotta dal Cts, nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato e senza alcun importo massimo.

Altre donazioni che potrebbero essere scelte da parte dei contribuenti in questa fase sono quelle a favore degli istituti scolastici, bisognosi di materiale per le lezioni a distanza. Al riguardo è prevista una deduzione nel limite del 2% del reddito e nella misura massima di 70mila euro annui (articolo 100, comma 2, lettera o-bis).